COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175 –RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE POSSEDUTE EX D.LGS. n. 100/2017.

RELAZIONE

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Successivamente è stato emanato il D.Lgs. n. 175 in data 19.08.2016 recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, che detta regola precise per la partecipazione alle società.

2. Piano operativo e rendicontazione

L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato, che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall'altro che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

4. Finalità istituzionali

Permane il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 in data 27.04.2017 e successiva n. 20 in data 27.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo"

predisposte dalla Corte dei Conti e aggiornato con successivi periodici provvedimenti, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2022.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

Mantenimento della propria partecipazione nelle seguenti società, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.:

1	EGEA SPA	Quota dello 0,152%	Mantenimento senza interventi
2	Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero S.c.r.l.	Quota dello 0,14%	Mantenimento senza interventi
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	Quota dello 0,4608%	Mantenimento senza interventi.
4	S.I.S.I. Società Intercomunale servizi idrici s.r.l.	Quota del 1,409%	Mantenimento senza interventi
5	S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l	Quota del 1,22%	Mantenimento senza interventi

Relativamente alla società Mercato ortofrutticolo del Roero, di cui il Comune di Corneliano d'Alba deteneva una quota del 3,76%, poi divenuta del 3,92% a seguito del recesso da parte dei Comuni di Santo Stefano Roero e Montaldo Roero, in data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.

Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di CORNELIANO D'ALBA partecipa ai seguenti Consorzi:

1. CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti con una quota del 1,00%;
2. Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con una quota del 1,90%.

La partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non è oggetto del presente Piano.

01. E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a.

Forma giuridica: Società per Azioni

Oggetto Sociale:
EGEA fornisce direttamente servizi nel territorio comunale e, per il Servizio Idrico, mediante la controllata Egea Acque Spa.

L'attività industriale è diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché all'acquisto, alla costruzione e alla manutenzione di impianti:
- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termo utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredamento urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore; - nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione; - nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi; - nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

EGEA svolge, nel territorio del Comune, servizi pubblici di interesse generale e sono confermate tutte le ragioni a sostegno del mantenimento della partecipazione e della configurazione della società come già evidenziate nelle precedenti deliberazioni e determinazioni di questa Amministrazione comunale.
Occorre precisare che l'Assemblea dei Soci di EGEA SPA in data 25.10.2021 ha deliberato un aumento di capitale Sociale per l'importo complessivo di € 25.000.050,00, che ha comportato una riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 0,1691% a 0,152%.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge attività di interesse generale su servizi di rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico.

Azioni da intraprendere: La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Allo stato attuale non è stato approvato il Bilancio relativo all'esercizio 2022: non è pertanto possibile conoscere i dati contabili relativi a tale esercizio. Si rimanda ogni valutazione in merito alla Società successivamente alla determinazione e all'approvazione del risultato d'esercizio 2022.

02**. ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO**
Società consortile a responsabilità limitata

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

Promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici;
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità Turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta turistica da parte degli operatori.

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.
La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLA SOCIETA'

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17 luglio 2017 la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto tipo delle Agenzie Turistiche Locali come previsto dall'Art. 11, commi 1 e 2 della Legge Regionale 14/2016 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Successivamente è emersa da parte delle istituzioni pubbliche e private aventi interessi nell'ambito turistico di Langhe e Roero e della provincia di Asti, di concerto con la Regione

Piemonte, la volontà di unire i due ambiti territoriali sotto un'unica ATL al fine di garantire un sistema di governo turistico unico per i due territori.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero nella seduta del 28 settembre 2018 ha così approvato le modifiche allo statuto, che hanno determinato il cambio della denominazione sociale da "Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero scarl" a "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero scarl" oltre ai seguenti adeguamenti:

-La soppressione degli organi diversi da quelli previsti nell'Art. 12 del D.Lgs. 175/16 (Art. 26 vigente statuto)

-L'esclusione della carica di Vicepresidente (Art. 21 vigente statuto) ai sensi del D.Lgs 175/16, Art. 11, comma 8, lettera b;

-La soppressione dei compensi agli amministratori (Art. 25 vigente statuto) ai sensi dell'Art. 12, comma 5 della Legge Regione Piemonte 14/16;

-La designazione da parte della Regione Piemonte di un componente dell'Organo Amministrativo nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (ex novo Art. 17, comma 1 del nuovo testo di statuto);

- Il diritto della Giunta Regionale della Regione Piemonte di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori (ex novo Art. 23, comma 9 del nuovo testo di statuto);

- Le funzioni del Direttore Generale (ex novo Art. 19 del nuovo testo di statuto);

- Le disposizioni in merito al personale ed alla struttura organizzativa (ex novo art. 21 del nuovo testo di statuto) ai sensi del ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

- Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ex novo Art. 27 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013;

- Valutazione del rischio aziendale (ex novo Art. 28 del nuovo testo di statuto sociale) ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Al fine di garantire l'equilibrio di governo della Società, l'Assemblea ha provveduto a varare un aumento di capitale a pagamento per permettere a nuovi soggetti pubblici di cui all'art. 13, comma 2 della L.R. 14/16 del territorio della provincia di Asti di sottoscrivere quote di capitale sociale. A tale aumento partecipa la Regione Piemonte che ha manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale sociale, nei limiti previsti dall'art. 19, comma 2 della L.R. 14/16, così come i Comuni già facenti parte della società possono aderire all'aumento di capitale.

L'aumento di capitale è finalizzato all'ingresso di nuovi soci nonché al rafforzamento delle attività svolte dalla Società in previsione del nuovo periodo di programmazione dei Programmi Europei (2021-2027), dello sviluppo di nuovi prodotti turistici (outdoor, turismo

per famiglie e bambini, paesaggio, turismo culturale, ecc.), incrementare le azioni su mercati internazionali a lungo raggio.

L'aumento di capitale sociale è stato pari a euro 50.000,00 (cinquantamila), e ha portato il capitale sociale totale a euro 70.000,00 (settantamila/00). Alla data del 10.12.2019 è stato comunicato che l'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e versato, portando la quota del comune di Corneliano d'Alba al 0,14%.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite La società svolge attività di promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n. 14/2016.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Non trattandosi di una nuova società permane l'interesse del Comune a mantenere la propria partecipazione nella stessa anche in considerazione dei risultati del comparto turistico.

03. GAL - LANGHE ROERO LEADER SCARL

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:
La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local Developpement) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;
b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro commercializzazione; h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
h) promozione di attività turistiche ed agrituristiche;
i) promozione delle attività culturali;
j) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
k) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e produttivo);
l) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;

m) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
n) formazione professionale e informazione;
o) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione CLLD Leader, la società si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è:

a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli Enti Pubblici Locali aderenti al GAL;
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione."

Azioni da intraprendere: Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

Si specifica inoltre che i GAL sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto:

- i GAL rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 che dispone "*E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 …omissis…".* L'art. 34 del Reg. CE 1303/2013 riguarda appunto i Gruppi di Azione Locale;
- l'art. 26 comma 6-bis) del D.Lgs. 175/2016 prevede che "*Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6)*"; quindi i GAL sono esclusi dalla razionalizzazione periodica delle partecipata pubbliche.

04. S.I.S.I. Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.

Forma giuridica: Società intercomunale a responsabilità limitata **(ex Azienda Consortile Ciclo Idrico)**

Oggetto Sociale:

"La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi Pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque Reflue, ovvero di segmenti di esso."

Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acquee reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impianto di specifiche lavorazioni.

La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell'allegato 2, n. 2) lett. A) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali nell'autorità d'ambito n. 2 del 7 agosto 2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, nel rispetto dell'art. 113, comma 5, lett. C) del D.lgs. n. 267/00 potrà svolgere anche le sotto elencate attività:

- gestione dei rifiuti liquidi;
- utilizzo del biogas autoprodotto, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas;
- attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale, anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi,
- progettazioni e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali.

Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui All'articolo 113, comma 5, lett. C) e comma 15 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società':

- può' provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati.
- può' partecipare a società', aziende, enti, consorzi ed altre forme Associative.
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento Dell'oggetto sociale può' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;

- può' svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività' ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

La società' è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più' importante della propria attività' con i soci ovvero con le collettività' rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La società' è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti. Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi Pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la Legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società' potrà' partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta".

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite Gestione del servizio idrico integrato con affidamento in-house da parte della competente autorità d'ambito ottimale.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La società svolge con profitto la gestione del servizio idrico integrato per conto della competente autorità d'ambito. La partecipazione non comporta oneri per l'ente e pertanto non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

05. S.T.R. Società Trattamento rifiuti s.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Oggetto Sociale:

"1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.

La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito.

Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.

3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici.

Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.

4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività' contrattuale)

1. La società' può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.

2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità' professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può' affidare alla società' lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività' gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La società' esercita altresì' le attività' indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino"

Si specifica che l'Assemblea dei Soci in data 28.06.2022 ha approvato la scissione parziale del Consorzio Albese Braidese Servizio Rifiuti mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla società S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l.
Tale scissione ha comportato un aumento di capitale sociale di S.T.R. – Società trattamento Rifiuti S.r.l., passato da € 2.500.000,00 a € 2.908.497,06, e una conseguente riduzione della quota posseduta dal Comune di Corneliano d'Alba, passata da 1,22% a 1,19%.

VERIFICA REQUISITI

Finalità perseguite. La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

Azioni da intraprendere: La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2022 ai soci. La partecipazione non comporta oneri per l'ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

06.MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO

Forma giuridica: con decorrenza dal 01.03.2023 trasformazione da Società consortile a responsabilità limitata ad Azienda speciale Consortile.

Oggetto Sociale:

"L'azienda consortile per il potenziamento e la gestione del mercato Ortofrutticolo del Roero ha lo scopo di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'azienda consortile inoltre perseguirà la promozione agricola del territorio anche attraverso l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali".

VERIFICA DEI REQUISITI

Finalità conseguite: gestione del mercato e potenziamento suoi impianti e promozione agricola del territorio.

Condizioni previste dall'art. 20: La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 26 comma 12 quinquies avendo un fatturato medio inferiore ai 500.000,00 euro

Azioni intraprese

Si è provveduto a d indire apposita gara per la vendita della quota posseduta mediante asta pubblica giusta delibera n. G.C. n. 67 in data 12.09.2018 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 49 assunta in data 28.09.2018. L'asta è andata deserta.

La legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

Inoltre, con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano

conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione. La Società ha conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.
In data 30.11.2022 il Consiglio comunale ha approvato la trasformazione societaria da Società consortile a Responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, con contestuale approvazione del nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Successivamente, in data 28.12.2022, l'assemblea consortile del Mercato ortofrutticolo del Roero ha deliberato la trasformazione societaria ex art. 2500 novies c.c., che ha prodotto i propri effetti decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari.